

Legge regionale 11 dicembre 2003 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2005

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005 . Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 79, comma 10, L.R. 18/2005.

2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmente costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34). L'Organismo di cui al presente articolo cessa pertanto dalla carica e dalle funzioni transitoriamente prorogate ai sensi dell'art. 79, comma 10, della L.R. 18/2005.